

MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELL'ECONOMIA	
005944	16101001
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO	



CORTE DEI CONTI
15.06.01 001439
UFF. CONTR. INFRASTR. E TERRITORIO

Il Ministro dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Prot. n. 702/J.T. IV DICOTER

VISTA la convenzione in data 30 settembre 1970, n. 13256, approvata – ai sensi dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287 – con D.I. 30 settembre 1970, n. 2464 con cui è stata affidata al Consorzio per l'Autostrada Siracusa – Gela la concessione di costruzione ed esercizio dell'Autostrada A18 Siracusa – Gela;

VISTA la convenzione in data 10 ottobre 1973, n. 13256, approvata – ai sensi dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287 – con D.I. 10 ottobre 1973, n. 1430 con cui è stata affidata al Consorzio per l'Autostrada Messina – Catania la concessione di costruzione ed esercizio dell'Autostrada A8 Messina – Catania;

VISTA la convenzione in data 8 febbraio 1974, n. 13488, approvata – ai sensi dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287 – con D.I. 8 febbraio 1974, n. 309 con cui è stata affidata al Consorzio per l'Autostrada Messina – Palermo la concessione di costruzione ed esercizio dell'Autostrada A20 Messina – Palermo;

VISTO l'art. 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287 e l'art. 18 bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, che hanno disposto la sospensione, rispettivamente, del rilascio di concessioni autostradali e della costruzione di nuove autostrade e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto;

VISTO l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 531 che, in deroga alla disposizione di cui al citato art. 18 bis del D.L. n. 376/75, convertito dalla legge n. 492/75, autorizza il Consorzio per l'Autostrada Messina – Palermo, in attesa della costituzione di un consorzio unico, ad iniziare la realizzazione del completamento dell'itinerario autostradale Messina – Palermo, tra Rocca di Caprileone e Cefalù, nei limiti degli stanziamenti che verranno acquisiti;

VISTO l'art. 14 della stessa legge n. 531/82, il quale ha disposto che la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, prevista dall'art. 18 bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, è riferita esclusivamente ai soli lavori di primo impianto, con esclusione di eventuali successivi interventi di adeguamento di autostrade già concesse, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessione viarie e raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello del servizio;

MINISTERO DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELL'IRPE
005944 1010101
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO



CORTE DEI CONTI
15.06.01 001430
UFF. CONTR. INFRASTR.
E TERRITORIO

Il Ministro dei Lavori Pubblici
DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Prot. n. 702/J.T. IV DICOTER

VISTA la convenzione in data 30 settembre 1970, n. 13256, approvata – ai sensi dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287 – con D.I. 30 settembre 1970, n. 2464 con cui è stata affidata al Consorzio per l'Autostrada Siracusa – Gela la concessione di costruzione ed esercizio dell'Autostrada A18 Siracusa – Gela;

VISTA la convenzione in data 10 ottobre 1973, n. 13256, approvata – ai sensi dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287 – con D.I. 41 ottobre 1973, n. 1430 con cui è stata affidata al Consorzio per l'Autostrada Messina – Catania la concessione di costruzione ed esercizio dell'Autostrada A8 Messina – Catania;

VISTA la convenzione in data 8 febbraio 1974, n. 13488, approvata – ai sensi dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287 – con D.I. 8 febbraio 1974, n. 309 con cui è stata affidata al Consorzio per l'Autostrada Messina – Palermo la concessione di costruzione ed esercizio dell'Autostrada A20 Messina – Palermo;

VISTO l'art. 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287 e l'art. 18 bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, che hanno disposto la sospensione, rispettivamente, del rilascio di concessioni autostradali e della costruzione di nuove autostrade e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto;

VISTO l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 531 che, in deroga alla disposizione di cui al citato art. 18 bis del D.L. n. 376/75, convertito dalla legge n. 492/75, autorizza il Consorzio per l'Autostrada Messina – Palermo, in attesa della costituzione di un consorzio unico, ad iniziare la realizzazione del completamento dell'itinerario autostradale Messina – Palermo, tra Rocca di Caprileone e Cefalù, nei limiti degli stanziamenti che verranno acquisiti;

VISTO l'art. 14 della stessa legge n. 531/82, il quale ha disposto che la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, prevista dall'art. 18 bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, è riferita esclusivamente ai soli lavori di primo impianto, con esclusione di eventuali successivi interventi di adeguamento di autostrade già concesse, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessione viarie e raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello del servizio;



Il Ministro dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE

*DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA*

VISTO l'art. 16 della ripetuta legge n. 531/82 che dispone la costituzione di un consorzio unico di enti pubblici, cui trasferire le concessioni relative alle autostrade assentite ai consorzi per l'Autostrada Siracusa - Gela, per l'Autostrada Messina - Catania e per l'Autostrada Messina - Palermo;

VISTO il D.I. 8 maggio 1997, adottato dal Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, che, in attuazione della previsione normativa del suddetto art. 16 della legge n. 531/82, trasferisce le concessioni sopra citate al Consorzio per le Autostrade Siciliane per la costruzione e l'esercizio delle Autostrade A18 Siracusa - Gela, A8 Messina - Catania ed A20 Messina - Palermo;

VISTO l'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531, più volte citata, il quale dispone che sono da ritenersi corrisposte a titolo di contributo a carico dello Stato le somme già pagate e da pagarsi per conto dei Consorzi per l'Autostrada Messina - Palermo, per l'Autostrada Messina - Catania e per l'Autostrada Siracusa - Gela;

VISTO l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che conferisce al Comitato interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il potere di emanare direttive per la revisione, tra l'altro, delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali;

VISTA la deliberazione 21 settembre 1993, con la quale il CIPE ha emanato, in attuazione della norma sopracitata, le direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali, per la revisione delle tariffe autostradali e per la concessione della garanzia dello Stato;

VISTO l'art. 8 della citata delibera 21 settembre 1993, che prevede che in sede di definizione dei nuovi strumenti convenzionali vengano verificati gli eventuali squilibri economico-finanziari derivanti dai mancati adeguamenti tariffari e transattivamente risolto l'esistente contenzioso insorto anche in materia di canoni devolutivi;



Il Ministro dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha previsto che gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50% per i primi tre anni e dell'1% per gli anni successivi, da calcolarsi sugli introiti netti da pedaggio del Concessionario medesimo;

VISTO l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, in base al quale l'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade è riservata al Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro;

VISTA la deliberazione 7 dicembre 1994, con la quale il CIPE ha emanato direttive per la revisione delle tariffe autostradali e per la concessione della garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

VISTA la deliberazione 21 dicembre 1995 con il quale il CIPE ha emanato ulteriori direttive in ordine alla determinazione dei livelli tariffari;

VISTE le successive delibere dello stesso Comitato in data 26 febbraio 1996 e 26 giugno 1996, con cui sono stati dapprima sospesi e poi ripristinati gli effetti della predetta deliberazione del 21 dicembre 1995;

CONSIDERATO che il CIPE, con delibera del 20 dicembre 1996 ha, tra l'altro, dato indicazioni per la predisposizione del modello unificato di piano finanziario che, ai sensi della delibera 21 dicembre 1993, è lo strumento per pervenire alla revisione della convenzione e degli atti aggiuntivi;

CONSIDERATO che il CIPE, con la medesima delibera del 20 dicembre 1996, al punto 2.3, ha fissato al 31 dicembre 1997 il termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali con le società concessionarie;

CONSIDERATO che il CIPE, con delibera del 3 dicembre 1997, n. 213, ha sostituito la formula riportata nella seconda parte del punto 1.2 della menzionata delibera dello stesso Comitato, assunta in data 21 dicembre 1996;



Il Ministro dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CONSIDERATO che il CIPE, con successive deliberazioni del 18 dicembre 1997, n. 246, del 9 luglio 1998, n. 68, dell'11 novembre 1998, n. 131, del 14 maggio 1999, del 21 dicembre 1999 e del 22 giugno 2000, ha, tra l'altro, via via differito al 30 giugno 1998, al 31 ottobre 1998, al 31 marzo 1999, al 31 dicembre 1999, al 30 giugno 2000 ed al 31 dicembre 2000, il termine previsto al punto 2.3 della deliberazione dello stesso Comitato assunta in data 20 dicembre 1996;

VISTO il decreto interministeriale 15 aprile 1997, n. 125 con cui è stato approvato il modello unificato di piano finanziario;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1715 del 23 luglio 1997, in ordine allo schema di convenzione, predisposto ai fini della revisione delle convenzioni autostradali da effettuarsi ai sensi del menzionato art. 11 della legge n. 498/92 e sottoposto al medesimo Organo Consultivo dal Ministero dei Lavori Pubblici;

VISTA la direttiva n. 283 del 20 ottobre 1998, registrata dalla Corte dei Conti in data 18 dicembre 1998, con la quale il Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ha ulteriormente definito la disciplina della revisione delle convenzioni tra l'ANAS e le società concessionarie di autostrade, con riferimento alla durata delle concessioni vigenti, alla definizione del contenzioso, ai piani di rimborso al Fondo Centrale di Garanzia ed alla successione tra concessionari alla scadenza della concessione vigente;

VISTO l'ulteriore parere del Consiglio di Stato n. 547 del 21 aprile 1999, in ordine alle modificazioni apportate, sulla base della menzionata direttiva n. 283/98, allo schema di convenzione precedentemente predisposto;

VISTO l'art. 19 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che, al comma 3, prevede che gli enti concessionari debbono avere come proprio oggetto sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade, disponendo che le attività di impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale possono essere svolte dagli enti medesimi attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società;



Il Ministro dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE

*DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA*

CONSIDERATA la necessità, in relazione a quanto stabilito in tali disposizioni, nonché al fine di meglio disciplinare la complessità dei rapporti maturati nel tempo anche alla luce della normativa intervenuta in materia di opere pubbliche, di pervenire ad una revisione del rapporto concessorio;

RITENUTO che, ai sensi delle direttive comunitarie vigenti in materia di lavori, servizi e forniture (direttive nn. 93/36, 93/37, e 92/50, modificate dalla direttiva n. 97/52) e della normativa vigente in materia di lavori pubblici il Consorzio per le Autostrade Siciliane rientra nella categoria degli organismi di diritto pubblico, in relazione alla natura giuridica dei soggetti che lo compongono;

RITENUTA quindi, la necessità di ribadire che il Consorzio non realizzerà i compiti affidatigli in ordine al completamento delle infrastrutture autostradali né in via diretta né a mezzo di società controllate, bensì mediante appalti a soggetti terzi, aggiudicati a norma delle citate direttive comunitarie e della normativa nazionale in materia di lavori pubblici;

VISTA la convenzione stipulata in data 27 novembre 2000 tra l'Ente Nazionale per le Strade ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane in revisione delle precedenti convenzioni del 30 settembre 1970, n. 13256, del 10 ottobre 1973, n. 13256 e dell'8 febbraio 1974, n. 13488 e relativi atti aggiuntivi;

VISTI gli allegati alla medesima convenzione, costituiti da:

- Allegato A): tariffe di pedaggio;
- Allegato B): indicatore di produttività;
- Allegato C): indicatore di qualità;
- Allegato D): aggiornamento tariffario;
- Allegato E): piano finanziario;
- Allegato F): classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione;
- Allegato G): scadenze delle concessioni di servizi;
- Allegato H): dichiarazione di cui all'art. 5, comma 6, della Direttiva Interministeriale n. 283/98;



Il Ministro dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, è approvata la convenzione del 27 novembre 2000, stipulata tra l'Ente Nazionale per le Strade ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane, unitamente al piano finanziario ed agli altri allegati indicati in premessa che ne costituiscono parte integrante.

Art. 2

L'efficacia della convenzione approvata con il presente decreto decorre dalla data di comunicazione al concessionario, da parte dell'ANAS, dell'avvenuta registrazione del decreto stesso.

Roma, 28 MAG. 2001

IL MINISTRO DEI
LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA P.E.		REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO		Add. 11.3.106.2001
presso la Direzione dei Lavori Pubblici		UFFICIO CONTROLLO ALTI MINISTERI
Visto e annotato 304 in data 11.6.01		DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
U.R.B. 2e		DEL TERRITORIO
del Registro del danno di spesa		Reg. N° 4/392
IL DIRETTORE		IL CONSIGLIERE

[Signature]